

Accordo

di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per il Segretariato di Stato dell'economia, il quale a sua volta agisce per la Confederazione Svizzera e la società anonima di assicurazione crediti HERMES, Amburgo (di seguito «HERMES»), che agisce in nome e per conto della Repubblica federale di Germania,

Concluso il 18 maggio 2001

Approvato dall'Assemblea federale il 14 marzo 2001²

Entrato in vigore il 18 maggio 2001

(Stato 18 maggio 2001)

Art. 1 Scopo dell'Accordo

La società HERMES si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine tedesca.

La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle prestazioni all'esportazione concesse da HERMES a esportatori tedeschi e a banche che finanziano esportazioni tedesche, per quanto queste prestazioni si riferiscano alla copertura di rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

È convenuto che l'impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una decisione della Repubblica federale di Germania o della Confederazione Svizzera concernente casi singoli.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. I casi che possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione sono quelli nei quali:

- l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l'esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;
- l'assicuratore dei crediti del Paese dell'esportatore accorda un'assicurazione crediti.

RU 2003 1228; FF 2001 923

¹ Dal testo originale tedesco.

² RU 2003 1227

2. Le due Parti contraenti hanno l'intenzione di continuare ad applicare la Convenzione di reciprocità del 15 e del 22 marzo 1962, per quanto le condizioni per l'applicazione di detta convenzione siano adempiute.

3. L'Accordo di riassicurazione non è applicato se l'assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest'ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore(i) una convenzione «If and when» nel Paese del riassicuratore.

Art. 3 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, si intendono per:

Giorno lavorativo:	un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti;
Prodotti d'esportazione:	le merci e/o i servizi da fornire ai termini del contratto d'esportazione;
Mandatario principale:	l'esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero;
Assicuratore(i) dei crediti:	la GRE e HERMES, rispettivamente una delle due istituzioni;
Polizza:	una polizza assicurativa stabilita dall'assicuratore o una garanzia da lui accordata;
Quota di riassicurazione:	la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d'esportazione, che beneficia di una contro-garanzia del riassicuratore;
Riassicuratore:	l'assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell'assicuratore una controgaranzia per un determinato affare;
Assicuratore:	l'assicuratore dei crediti che emette la polizza.

Art. 4 Origine del prodotto

Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d'esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l'assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l'origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.

Art. 5 Assicurazioni/forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica

Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e da HERMES alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l'altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.

Art. 6 Designazione dell'assicuratore

Per principio, è considerato assicuratore l'assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d'esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.

Art. 7 Quota di riassicurazione

1. La quota di riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettivamente tedesca, nel prodotto d'esportazione da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d'esportazione di origine svizzera e quelli di origine tedesca. Se i tassi di copertura dell'assicuratore e del riassicuratore differiscono, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi che figurano nell'allegato A.

2. Se l'operazione da assicurare include prodotti d'esportazione provenienti da uno o da più Paesi terzi, considerato che il Paese cliente è anche un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa attribuzione funzionale, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 5 e 6 dell'allegato A. Le Parti contraenti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo.

Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l'assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l'assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture di un Paese terzo, le Parti contraenti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l'assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e tedesche.

Art. 8 Obblighi del riassicuratore

1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all'assicuratore l'importo di riassicurazione convenuto, se l'assicuratore è obbligato a pagare un'indennità in virtù della polizza.

2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall'assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.

3. Il riassicuratore s'impegna a pagare all'assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell'indennità che l'assicuratore ha pagato o deve pagare in virtù della sua polizza.

Questo pagamento deve essere effettuato nel giorno indicato dall'assicuratore, se quest'ultimo ha comunicato al riassicuratore, almeno dieci giorni lavorativi in anticipo, l'ammontare richiesto. Sono autorizzate le deroghe seguenti:

- a) se il riassicuratore non può effettuare il versamento richiesto nel termine indicato e l'ha comunicato all'assicuratore almeno 5 giorni lavorativi prima del giorno fissato, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dal giorno indicato dall'assicuratore;
- b) se l'assicuratore non ha indicato un giorno preciso al riassicuratore, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è venuto a conoscenza del fatto che un'indennità è o è stata versata.

Il riassicuratore non è tenuto a pagare prima che l'assicuratore abbia versato un'indennità.

4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L'ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.

5. Il riassicuratore s'impegna a informare l'assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull'esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9 Obblighi dell'assicuratore

1. L'assicuratore si impegna a informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all'esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza.

2. L'assicuratore si impegna a consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all'assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.

3. L'assicuratore si impegna a trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trattenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un'indennità.

4. L'assicuratore si impegna a mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest'ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi

1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:

- a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o
- b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di remunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

L'assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.

2. Il premio di riassicurazione deve essere versato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui l'assicuratore ha incassato il premio.

3. Se l'assicurato ottiene dall'assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all'assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell'ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.

Art. 11 Modifica dell'origine del prodotto

1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l'origine dei prodotti d'esportazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d'esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l'assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l'adeguamento della quota di riassicurazione.

2. Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi che l'assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d'indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12 Regresso

1. L'assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un'azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell'importo scoperto.

Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall'assicuratore per ottenere un rimborso o per impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l'assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all'assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.

2. Se l'assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un'indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.

Art. 13 Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell'appendice 3.

Art. 14 Conversione del debito

1. Se il Paese cliente o il Paese debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall'assicuratore.

2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l'assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito.

3. L'assicuratore ha il diritto di versare indennità alle scadenze contrattuali senza tener conto del termine di attesa ordinariamente previsto per il pagamento di un'indennità.

Art. 15 Valuta

Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell'assicuratore.

Art. 16 Procedura d'arbitrato

1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all'Accordo designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede.

Il luogo dell'arbitrato è al domicilio d'affari dell'assicuratore interessato; per HERMES, si tratta della sede della società (Amburgo) e per la GRE, del domicilio d'affari della sede operativa (Zurigo). La causa è istruita in tedesco; i mezzi di prova possono essere presentati senza traduzione in inglese o in francese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

Art. 17 Denuncia e modifica dell'Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore con la firma delle due Parti contraenti.

2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell'Accordo.

3. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, con il consenso scritto delle due Parti. L'appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto della GRE e di HERMES.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca, uno per ogni Parte.

18 maggio 2001

GRE

Barbara Rigassi

HERMES

Hans Janus
Eckhardt Moltrecht

*Appendice 1***Dettaglio delle agevolazioni accordate da HERMES**

I

Agevolazione:	Copertura di credito (copertura dell'esportatore)
Tipo:	Garanzia (debitore privato)
Condizioni di assicurazione:	G
Franchigia dell'esportatore	Il 5 per cento della somma assicurata per il rischio politico. In caso di danno economico e di non pagamento, il 15 per cento; segnatamente in caso di solvibilità limitata questa percentuale può essere aumentata
Tasso di copertura:	Il 95 per cento per il rischio politico, altrimenti l'85 per cento
Base di calcolo:	Valore dell'ordinazione secondo il contratto d'esportazione
Rischi coperti:	Normalmente, i rischi politico ed economico e il non pagamento
Sinistri (presentazione succinta):	HERMES copre il rischio di perdita di un credito all'esportazione (previa spedizione) – all'atto del verificarsi di un sinistro politico generale risultante da misure legali o da misure prese dalle autorità all'estero, nonché da guerre, disordini o rivoluzioni all'estero – all'atto del verificarsi di un danno di cambio o di trasferimento – in caso di perdita di cambio sui pagamenti in valuta locale, se non vi è l'obbligo di procedere a un versamento supplementare – in caso di perdita della merce prima del trasferimento del pericolo – in caso di minori entrate relative alle merci di cui l'assicurato ha ancora il potere di disporre – in caso di fallimento del cliente/debitore – in caso di concordato giudiziale o extra-giudiziale – in caso di pignoramento infruttuoso – in caso di cessazione di pagamento – in caso di non pagamento.

II

Agevolazione:	Copertura di credito (copertura dell'esportatore)
Tipo:	Fideiussione (debitore pubblico)
Condizioni di assicurazione:	B
Franchigia dell'esportatore:	Il 5 per cento della somma assicurata; in caso di non pagamento il 15 per cento
Tasso di copertura:	Il 95 per cento per i rischi politici; per i casi di non pagamento, l'85 per cento
Base di calcolo:	Valore dell'ordinazione secondo il contratto d'esportazione
Rischi coperti:	Rischio politico e rischio di non pagamento
Sinistri (presentazione succinta):	HERMES copre il rischio di perdita di un credito all'esportazione (previa spedizione) – all'atto del verificarsi di un sinistro politico generale risultante da misure legali o da misure prese dalle autorità all'estero, nonché da guerre, disordini o rivoluzioni all'estero – all'atto del verificarsi di un danno di cambio o di trasferimento – in caso di perdita di cambio sui pagamenti in valuta locale, se non vi è l'obbligo di procedere a un versamento supplementare – in caso di perdita della merce prima del trasferimento del pericolo – in caso di minori entrate relative alle merci di cui l'assicurato ha ancora il potere di disporre.

III

Agevolazione:	Copertura di un credito finanziario
Tipo:	Garanzia (debitore privato)
Condizioni di assicurazione:	FKG
Provvigione del mutuante:	Per principio, dallo 0 per cento al 5 per cento della somma assicurata
Tasso di copertura:	Dal 95 per cento al 100 per cento (in casi eccezionali)
Base di calcolo:	Importo del mutuo
Rischi coperti:	Normalmente, i rischi politico ed economico e il non pagamento

Sinistri: Come per la copertura dell'esportatore.

IV

Agevolazione: Copertura di un credito finanziario
 Tipo: Fideiussione (debitore pubblico)
 Condizioni di assicurazione: FKB
 Provvigione del mutante: Per principio, dallo 0 per cento al 5 per cento della somma assicurata
 Tasso di copertura: Dal 95 per cento al 100 per cento (in casi eccezionali)
 Base di calcolo: Importo del mutuo
 Rischi coperti: Rischio politico e rischio di non pagamento
 Sinistri: Come per la copertura dell'esportatore.

V

Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura)
 Tipo: Garanzia
 Condizioni di assicurazione: FG
 Franchigia dell'esportatore: Il 5 per cento del danno
 Tasso di copertura: Il 95 per cento
 Base di calcolo: Prezzo di costo
 Rischi coperti: Normalmente, i rischi politico ed economico
 Sinistri (presentazione succinta): HERMES copre il rischio di incapacità di spedire merce già fabbricata in base al prezzo di costo

- in caso di ingiunzione dell'assicuratore di interrompere la fabbricazione a causa di circostanze che aumentano i rischi
- in caso di assenza, entro un termine di sei mesi, di un'ingiunzione di riprendere la fabbricazione interrotta da un assicurato a causa di circostanze che aumentano i rischi
- quando la spedizione di una merce già fabbricata è bloccata a causa di misure legali o di misure prese dalle autorità all'estero e a causa di guerre, disordini o rivoluzioni all'estero
- in caso di fallimento del cliente/debitore
- in caso di concordato giudiziale o extra-

- giudiziale
- in caso di deterioramento accertato delle condizioni economiche del debitore estero
- in caso di recesso del cliente dal contratto
- in caso di misure d’embargo.

VI

Agevolazione:	Copertura del rischio di fabbricazione
Tipo:	Fideiussione
Condizioni di assicurazione:	FB
Franchigia dell’esportatore:	Il 5 per cento del danno
Tasso di copertura:	Il 95 per cento
Base di calcolo:	Prezzo di costo
Rischio coperto:	Rischio politico
Sinistri (descrizione succinta):	HERMES copre il rischio di incapacità di spedire merce già fabbricata in base al prezzo di costo – in caso di ingiunzione dell’assicuratore di interrompere la fabbricazione a causa di circostanze che aumentano i rischi – in caso di assenza, entro un termine di sei mesi, di un’ingiunzione di riprendere la fabbricazione interrotta da un assicurato a causa di circostanze che aumentano i rischi – quando la spedizione di una merce già fabbricata è bloccata a causa di misure legali o di misure prese dalle autorità all’estero e a causa di guerre, di disordini o di rivoluzioni all’estero – in caso di recesso del cliente dal contratto – in caso di misure d’embargo.

VII

Agevolazione:	Copertura della garanzia dell’offerta (copertura secondaria o isolata)
Tipo:	Garanzia/fideiussione
Condizioni di assicurazione:	G / B (per analogia)
Franchigia dell’esportatore:	Il 5 per cento
Tasso di copertura:	Il 95 per cento
Base di calcolo:	Importo della garanzia dell’offerta

Rischi coperti:	Normalmente, i rischi politici ed economici (se ve ne sono, si tratta di una garanzia, se non ve ne sono, in caso di un cliente pubblico, si tratta di una fideiussione)
Sinistri (presentazione succinta):	HERMES copre il rischio di una perdita legata a garanzie dell'offerta quando – la garanzia dell'offerta è sollecitata abusivamente in seguito ad avvenimenti politici all'estero, o – nel caso di un rischio generalmente coperto, la pretesa precedentemente stabilita all'ottenimento del rimborso di una garanzia abusivamente sollecitata – qualunque ne sia il motivo – non può essere onorata, vista l'importanza dei danni – la garanzia dell'offerta è sollecitata dal beneficiario poiché egli ha ritirato la sua offerta a causa di un ritiro della copertura della Confederazione – la garanzia dell'offerta è richiesta in seguito a un embargo.

VIII

Agevolazione:	Copertura accessoria per garanzie di fornitura e di prestazione nonché per garanzie di acconti da versare dopo che la fabbricazione è terminata
Tipo:	Garanzia/fideiussione
Condizioni di assicurazione:	G / B (per analogia)
Franchigia dell'esportatore:	Il 5 per cento
Tasso di copertura:	Il 95 per cento
Base di calcolo:	Importo della garanzia accordata all'esportatore
Rischi coperti:	Normalmente, i rischi politici nonché quelli economici (se ve ne sono, si tratta di una garanzia, se non ve ne sono, in caso di un cliente pubblico, si tratta di una fideiussione)
Sinistri (presentazione succinta):	HERMES copre i rischi seguenti, legati alla concessione di garanzie all'esportatore – sollecitazione abusiva basata su motivi politici all'estero – perdite sulla somma garantita, quando la garanzia è stata sollecitata legittimamente

- dal beneficiario perché l'esportatore è nell'incapacità di adempiere i suoi impegni per motivi politici all'estero
- perdite sulla somma garantita, quando la pretesa all'ottenimento del rimborso di una garanzia abusivamente sollecitata – qualunque ne sia il motivo – non può essere onorata e il risarcimento era previsto dalle condizioni generali
 - sollecitazione di garanzia in seguito a un embargo.

*Appendice 2***Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE**

I	
Agevolazione:	Copertura del credito
Tipo:	Garanzia
Beneficiario della garanzia:	L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione:	Legge federale ³ e ordinanza ⁴ concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
Franchigia dell'esportatore:	Il 5 per cento almeno
Tasso di copertura:	Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo:	Prezzo dei prodotti d'esportazione secondo il contratto d'esportazione
Rischi coperti:	a) Rischio politico Rischio che si verifichino all'estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell'impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all'esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell'impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischio economico – connesso con i debitori pubblici – connesso con i debitori privati – che appartengono a una collettività o a un'istituzione di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fidejussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o

³ RS 946.11⁴ RS 946.111

privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.

- d) Eventuale rischio monetario
Gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.

II

Agevolazione:	Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura)
Tipo:	Garanzia
Beneficiario della garanzia:	L'esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione:	Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
Franchigia dell'esportatore:	Il 5 per cento almeno
Tasso di copertura:	Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo:	Prezzo di costo
Rischi coperti:	Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all'ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all'estero.

III

Agevolazione:	Copertura di garanzie dell'offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II)
Tipo:	Garanzia
Beneficiario della garanzia:	L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione:	Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
Franchigia dell'esportatore:	Il 5 per cento almeno
Tasso di copertura:	Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Importo della garanzia dell'offerta o della
garanzia di buona esecuzione

Rischi coperti:

- richiesta abusiva
- richiesta legittima, quando l'esportatore
non può adempiere i suoi impegni a causa
della realizzazione di un rischio politico o
di trasferimento.

Norme procedurali

§ 1 Osservazione preliminare

HERMES e la GRE hanno concluso un Accordo di reciproca riassicurazione. La presente appendice, che è parte integrante dell'Accordo, disciplina le pertinenti questioni procedurali.

§ 2 Definizioni

Tutti i concetti definiti nell'articolo 3 dell'Accordo, se sono utilizzati nella presente appendice, hanno lo stesso significato.

§ 3 Domanda e risposta provvisoria

- a) Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest'ultimo comunica all'altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B).
- b) L'assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest'ultima non sia conforme ai calcoli dell'assicuratore.

§ 4 Domanda e risposta definitiva

- a) Se l'assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D).
- b) Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (allegato E).

Se HERMES assume un impegno di riassicurazione, questo diventa giuridicamente vincolante soltanto con la conferma del servizio tedesco competente (Bundesschuldenverwaltung). HERMES garantisce di procurarsi questa conferma. Il documento emesso dalla «Bundesschuldenverwaltung» resta depositato presso Hermes fino a quando i rischi derivanti dall'impegno di riassicurazione sono decaduti o – in caso di sinistro – fino a quando è stato risposto pienamente ai diritti derivanti dalla riassicurazione. Il documento sarà in seguito restituito alla «Bundesschuldenverwaltung». Per tutta la durata del deposito, la GRE ha il diritto, in qualsiasi momento, di reclamare o di consultare il documento originale. HERMES invia in ogni caso alla GRE una copia della conferma della promessa di copertura.

- c) Una volta emessa la polizza, l'assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).
- d) I documenti di garanzia sono emessi soltanto quando HERMES ha confermato in maniera giuridicamente vincolante la copertura all'assicuratore. Considerata la laboriosità di questo procedimento, HERMES confermerà in anticipo alla GRE, per mezzo del bollettino di avviso intermedio (allegato G), che assume, in maniera giuridicamente vincolante, la copertura nei confronti dell'esportatore, e le trasmette il formulario di emissione di una garanzia (allegato F) una volta emessi i documenti di garanzia.

§ 5 Premi

Il riassicuratore deve comunicare all'assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l'assicuratore possa (conformemente all'art. 10 n. 2, nei 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione del versamento del premio) versare il premio di riassicurazione (art. 10 n. 1).

§ 6 Comunicazione di un non pagamento

L'assicuratore deve trasmettere immediatamente al riassicuratore l'informazione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza.

§ 7 Sinistro

Se, in caso di sinistro, l'assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest'ultimo le indicazioni seguenti:

- il pertinente numero di riferimento,
- l'importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
- l'importo totale che l'assicuratore deve pagare,
- la quota del riassicuratore nell'indennizzo pagato dall'assicuratore,
- il motivo dell'indennizzo (rischio realizzato),
- la data del pagamento dell'indennizzo.

§ 8 Rimborsi

In caso di rimborso, l'assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti:

- il pertinente numero di riferimento,
- l'ammontare totale che egli ha riscosso,
- i costi di riscossione che egli ha pagato,
- la quota del riassicuratore nel rimborso netto,

- la data del rimborso,
- i tassi d’interesse in vigore,
- il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso,
- (se necessario) i corsi di cambio.

§ 9 Estinzione degli obblighi

L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sull’estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Allegato A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione

Esempio 1:

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 70 unità

Forniture – Paese B: 50 unità

Copertura da parte dell'assicuratore (A): 100 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

$$\frac{50 \times 95}{120 \times 100} = \frac{4750 \times 100}{12\,000} = 39,58 \%$$

Esempio 2:

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 70 unità

Forniture – Paese B: 50 unità

Copertura da parte dell'assicuratore (A): 95 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

$$\frac{50 \times 95}{120 \times 95} = \frac{4750 \times 100}{11\,400} = 41,67 \%$$

Esempio 3:

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell'assicuratore (A): 100 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

$$\frac{40 \times 95}{100 \times 100} = \frac{3800 \times 100}{10\,000} = 38,00 \%$$

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L'ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.

Esempio 4:

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 40 unità

Forniture – Paese B: 60 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell'assicuratore (B): 95 %

Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

$$\frac{40 \times 95}{100 \times 95} = \frac{3800 \times 100}{9500} = 40,00 \%$$

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L'ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.

Esempio 5:

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell'assicuratore (A): 100 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

- Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:

$$\frac{40 \times 95}{120 \times 100} = \frac{3800 \times 100}{12000} = 31,66 \%$$

- Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:

$$\frac{60 \times 95}{120 \times 100} = \frac{5700 \times 100}{12000} = 47,50 \%$$

Esempio 6:

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 40 unità

Forniture – Paese B: 60 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell'assicuratore (B): 95 %

Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

- Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:

$$\frac{60 \times 95}{120 \times 95} = \frac{5700 \times 100}{11\,400} = 50,00 \%$$

- Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:

$$\frac{40 \times 95}{120 \times 95} = \frac{3800 \times 100}{11\,400} = 33,30 \%$$

Osservazione:

Se l'assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:

Rischi politici:	95 %
Rischi economici prima della spedizione:	85 %
Rischi economici di perdite su crediti:	90 %
Tasso medio:	90 %

*Allegato B***Formulario di domanda provvisoria**

Da: _____

A: _____

Riferendoci all'accordo che abbiamo concluso con voi il _____

vi domandiamo di riassicurare l'operazione seguente: _____

Nostro n. di riferimento: _____

Esportatore del nostro Paese: _____

Esportatore del vostro Paese: _____

Loro relazioni contrattuali: _____

Progetto: _____

Acquirente/Paese: _____

Mutuatario/Paese: _____

Garante/garanzie: _____

Valore contrattuale: _____

Interessi: _____

Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi): _____

Durata del rischio: _____

– fabbricazione: _____

– credito: _____

Condizioni di rimborso: _____

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: _____

Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione: _____

Importo del mutuo: _____

Interessi: _____

Mutuante:

Importo coperto (stima):

Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):

Tasso del premio (indicazione dell'importo di base)/scadenza:

Condizioni particolari:

Condizioni di regresso:

Osservazioni:

Firma:

(assicuratore dei crediti)

Data:

Allegato C

Formulario di risposta provvisoria

A: _____

Da: _____

Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del _____

Vostro n. di rif.: _____

Nostro n. di rif.: _____

*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.

*(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti:

Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.

*(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente:

- tasso del premio
- pagabile il

*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.

Osservazioni:

Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l'interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un'analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all'approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.

Firma: _____

(assicuratore dei crediti)

Data: _____

* Cancellare p. f. quanto non fa al caso

*Allegato D***Formulario di domanda definitiva**

Da: _____

A: _____

Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il _____ e alla nostra domanda provvisoria del: _____

Nostro n. di rif.: _____

Vostro n. di rif.: _____

Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l'operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: _____

Esportatore del nostro Paese: _____

Esportatore del vostro Paese: _____

Loro relazione contrattuale: _____

Progetto: _____

Acquirente/Paese: _____

Mutuatario/Paese: _____

Garante/garanzie: _____

Valore contrattuale: _____

Interessi: _____

Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi): _____

Durata del rischio

– fabbricazione: _____– credito: _____

Condizioni di rimborso: _____

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: _____

Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione: _____

Importo del mutuo:

Interessi:

Mutuante:

Importo totale coperto:

- valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore
(in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
- quota della copertura assunta dall'assicuratore
- quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)

Condizioni particolari:

Condizioni di regresso:

Importo del premio da pagare:

- all'assicuratore:
- al riassicuratore:

(presentazione del calcolo)

L'impegno dell'assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il ...

Osservazioni:

Firma:

(assicuratore dei crediti)

Data:

*Allegato E***Formulario di risposta definitiva**

Da: _____

A. _____

Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il _____ e alla domanda definitiva del: _____

Nostro n. di rif.: _____

Vostro n. di rif.: _____

(*) Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all'accordo del _____ e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del _____.

(*) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni: _____

Firma: _____

(assicuratore dei crediti)

Data: _____

* Cancellare p. f. quanto non fa al caso

Allegato F

Formulario di emissione di una garanzia

Da: _____

A: _____

Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il _____ e alla vostra risposta definitiva del _____

Nostro n. di rif.: _____

Vostro n. di rif.: _____

Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il _____. L'ammontare della copertura è di _____

La quota di riassicurazione ammonta a _____

A Il premio totale da pagare ammonta a _____

B L'importo da pagare all'assicuratore è di _____

C L'importo da pagare al riassicuratore è di _____

La quota del premio rappresenta $\frac{C}{A} =$ _____

Il premio dev'essere pagato come segue:

Data di scadenza _____ Importo _____ Quota del premio _____

Importo da pagare al riassicuratore _____

Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione. _____

Altre osservazioni: _____

Firma: _____

(assicuratore dei crediti)

Data: _____

*Allegato G***Avviso intermedio**

DA: HERMES Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, D-22763 Amburgo

A: Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032
Zurigo

Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il _____ e alla vostro
formulario di risposta definitiva del _____

Nostro n. di rif.: _____

Vostro n. di rif.: _____

Vi informiamo che l'operazione oggetto del formulario di risposta definitiva sum-
menzionato è coperta e che un'attestazione di copertura che ci vincola giuridicamen-
te è stata consegnata al beneficiario della garanzia il _____.

Il formulario relativo all'emissione di una garanzia vi sarà spedito appena possibile.

Firma: _____

(assicuratore dei crediti)

Data: _____